Comune di Decimomannu

Città Metropolitana di Cagliari

Il Revisore Unico

Parere n. 23 del 10.07.2026

L'anno duemilaventisei, il giorno dieci del mese di luglio, il sottoscritto Francesco Salaris, Revisore dei Conti del Comune di Decimomannu, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 28/05/2026 per il triennio 2026/2029, si è riunito ai sensi dell'art. 234 e ss. del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Il Revisore procede all'esame della proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48/2026 avente ad oggetto l'approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2026 e la fissazione delle scadenze di pagamento.

VISTA

- la richiesta di espressione del parere – ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000 – sulla proposta di deliberazione n. 48/2026;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 47/2026, recante la validazione del Piano Economico Finanziario (PEF TARI) per il quadriennio 2026-2029 secondo il metodo MTR-3 di cui alla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF, il cui costo complessivo per l'annualità 2026 è determinato in € 1.167.250,00 (di cui € 358.380,00 per costi fissi ed € 808.870,00 per costi variabili) e risulta integralmente coperto dalle tariffe di cui alla presente proposta;
- la proposta di deliberazione e i relativi allegati, costituiti dal prospetto delle tariffe TARI 2026 per le utenze domestiche e non domestiche e dal riepilogo del gettito stimato;
- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'articolo 239;

PREMESSO CHE

- la Tassa sui Rifiuti (TARI) è stata istituita dall'art. 1, commi 641-668, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, destinata a finanziare integralmente i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- ai sensi dell'art. 1, comma 651, della L. 147/2013, il Comune nella commisurazione della tariffa deve osservare i criteri dettati dal DPR 27 aprile 1999 n. 158, recante il metodo normalizzato per la determinazione delle tariffe;

- ai sensi dell'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021, a decorrere dall'anno 2022 i Comuni possono approvare i piani finanziari, le tariffe e i regolamenti TARI entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;
- ai sensi dell'art. 239, comma 1-bis, del D.Lgs. 267/2000, nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile;

ESAMINATA

la documentazione tecnica posta a corredo della proposta, dalla quale si evince:

- il costo del servizio per l'anno 2026, come validato con delibera consiliare n. 47/2026, ammonta ad € 1.167.250,00 (costi fissi € 358.380,00 + costi variabili € 808.870,00);
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata determinata nella misura del 78% a carico delle utenze domestiche (€ 910.455,00) e del 22% a carico delle utenze non domestiche (€ 256.795,00);
- le tariffe sono state calcolate applicando i coefficienti Ka, Kb per le utenze domestiche e Kc, Kd per le utenze non domestiche secondo i parametri del DPR 158/1999;
- il gettito complessivo stimato dal riepilogo prodotto dall'ufficio competente evidenzia per le sole utenze domestiche un importo di € 1.168.331,03 (di cui € 358.513,24 per parte fissa ed € 809.817,79 per parte variabile);

RILEVATO

- che il gettito complessivo stimato, come risultante dal simulatore di calcolo prodotto dall'ufficio (utenze domestiche: € 1.168.331,03; utenze non domestiche: circa € 257.000,00), risulta coerente con il costo del servizio di € 1.167.250,00 validato nel PEF, tenuto conto che il riepilogo delle utenze domestiche è qualificato come «simulazione senza riduzioni» e che l'applicazione delle riduzioni tariffarie previste dal regolamento comunale ricondurrà il gettito effettivo entro il limite dei costi riconosciuti, in conformità al principio di copertura integrale senza eccedenze;

CONSIDERATO

- che le scadenze di pagamento individuate (30/09/2026, 31/10/2026, 30/11/2026, 31/12/2026) appaiono conformi al disposto dell'art. 15-bis del D.L. 34/2019, tenuto conto che la pubblicazione delle tariffe sul portale del federalismo fiscale dovrà avvenire entro il 14 ottobre 2026 per l'efficacia delle disposizioni relative ai versamenti successivi al 1° dicembre 2026;

- che la proposta dà correttamente atto dell'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali nella misura del 5%, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 504/1992;
- che la proposta dà altresì atto delle componenti perequative UR1,a, UR2,a e UR3,a previste dalla deliberazione ARERA n. 386/2023, nonché dell'introduzione del bonus sociale rifiuti ai sensi del DPCM 24/2025 e della deliberazione ARERA n. 355/2025/R/RIF, con corretta indicazione della loro esclusione dal computo dei costi del PEF;

TENUTO CONTO

- dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- che le tariffe decorrono dal 1° gennaio 2026, come previsto dalla normativa vigente, con obbligo di inserimento sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2026 ai fini della pubblicazione entro il 28 ottobre 2026;

ESPRIME

il proprio **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione n. 48/2026 avente ad oggetto l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026, in coerenza con il PEF validato con delibera consiliare n. 47/2026, per un costo complessivo del servizio di € 1.167.250,00.

RACCOMANDA

all'Ente:

- di provvedere tempestivamente all'inserimento della delibera sul portale del federalismo fiscale entro il termine del 14 ottobre 2026;
- di dare separata e puntuale evidenza, negli avvisi di pagamento, delle componenti perequative ARERA e del tributo provinciale, come previsto dalla normativa.

Del presente atto per opportuna conoscenza viene rilasciata copia all'Ente.

Il Revisore Unico

f.to dott. Francesco Salaris